



## COMUNE DI CERETE

Provincia di Bergamo

### Deliberazione di Consiglio Comunale N. 21 del 26-06-2021

ORIGINALE  
Codice Ente: 10072

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (P.E.F.) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E SCADENZE DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021.**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di giugno alle ore 09:00, in Cerete, nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

<b>LOCATELLI CINZIA</b>	<b>A</b>	<b>SAVOLDELLI CHRISTIAN</b>	<b>P</b>
<b>BALDUZZI ILARIA</b>	<b>P</b>	<b>MILAN ANNA MARIA</b>	<b>P</b>
<b>FILISSETTI DAVIDE</b>	<b>P</b>	<b>BERRETTA SILVIA</b>	<b>P</b>
<b>GUERINONI BENEDETTA</b>	<b>P</b>	<b>FRACASSI ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>SFORZA SERGIO</b>	<b>P</b>	<b>ARGENTON GIAN CARLO</b>	<b>A</b>

Partecipa il Vice Segretario Alletto Salvatore il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, SFORZA SERGIO in qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Vice Segretario Comunale dott. Alletto Salvatore stante l'assenza del segretario reggente dr.ssa Leandra Saia, per congedo ordinario, è presente in videoconferenza, così come previsto dall'art. 73 del decreto Cura Italia.

I consiglieri comunali Milan Anna Maria e Savoldelli Christian sono presenti in videoconferenza, così come previsto dall'art. 73 del decreto Cura Italia.

Il Vice-Sindaco, Sforza Sergio, illustra il punto posto all'ordine del giorno.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione di ARERA n. 57/2020/rif del 3 marzo 2020 ha introdotto “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;
- la Determinazione di ARERA n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 ha fornito “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio rifiuti approvata con la deliberazione n. 443/2019/R/rif (NTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
- la Deliberazione di ARERA n. 238/2020/R/rif del 23/06/2020 ha disposto “Adozione misure per la copertura dei costi efficienti di servizio e di investimento del servizio di gestione integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020/2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- la Deliberazione di ARERA n. 43/2020/r/RIF DLE 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;

DATO ATTO che la deliberazione ARERA n. 443/2019 in merito alla procedura di approvazione del piano prevede all'art. 6 che, sulla base della normativa vigente, il gestore predisponde annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'ente territorialmente competente, lo stesso è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO che l'“Ente territorialmente competente” è definito da ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Cerete non è presente l'Ente di Governo dell'ambito (EGATO), previsto dal D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011 e che nell'assenza, pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

VISTO l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

VISTO l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita: “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

VISTE le “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443” pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

RICHIAMATO l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo

unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

VISTO lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto ai sensi della deliberazione di ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dallo stesso, da cui risulta un costo complessivo di € 209.396,15 al lordo delle riduzioni previste dalla determinazione n. 2/DRIF/2020;

RICHIAMATE le “.....Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443....” Nelle quali viene dato atto che “ .... Il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16);

RICHIAMATE le note di approfondimento dell'IFEL del 23/12/2019 “Costi del servizio rifiuti, considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (co. 653 della legge n. 147 del 2013) e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n.443” e del 02/03/2020 “La deliberazione ARERA n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario-MTR (periodo 2018-2021)”;

PRESO ATTO dei parametri e coefficienti necessari alla definizione del Piano economico finanziario, riportati nel Piano Economico Finanziario, la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente:

- **(b)** fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (tra 0,3 e 0,6);

- **(1 +  $\omega_a$ )** (1 +  $\omega_a$ ) fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi

riconosciuti dal CONAI ( **$\omega_a$**  tra 0,1 e 0,4);

- **(r)** numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio

- **(Xa)** coefficiente di recupero della produttività (da 0,1% a 0,5%)

- **(QLa)** Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL): 0% (da 0 a 2%, - tabella deliberazione 443/2019);

- **(PGa)** Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (da 0 a 3%, - tabella deliberazione 443/2019);

- **(1+Ya)** Coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018 (tabelle deliberazione ARERA 443/2019, allegato A, art. 16);

RITENUTO di approvare il Piano finanziario “Allegato A” alla presente deliberazione, che è corredato delle informazioni ed atti necessari alla definizione dei dati impiegati, e di provvedere alla trasmissione ad ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 07/08/2014 e s.m.i., ed in particolare l'art. 14 che stabilisce che le tariffe sono determinate sulla base dei criteri individuati nel D.P.R. n. 158/1999;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per la definizione delle tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTI, inoltre:

• l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

• l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

VALUTATO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

EVIDENZIATO che le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”*;

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

RILEVATO che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

- il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, “Allegato A” alla presente deliberazione, espone la suddivisione tra costi fissi pari ad € 111.782,98 e costi variabili pari ad € 97.613,17 al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie;

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999 la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla distribuzione della tipologia di utenze ricavabile dalla banca dati utilizzata per la gestione del tributo per il 73,18% a carico delle utenze domestiche e per il 26,82% a carico delle utenze non domestiche;

EVIDENZIATO che le utenze domestiche sono costituite dalle abitazioni familiari distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti e che le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (commerciali, industriali, professionali, comunità) differenziate in relazione all'attività svolta, individuandosi 21 tipologie nei comuni fino a 5.000 abitanti;

TENUTO CONTO che sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999:

- la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati dalle sei categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti, le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Ka) presenti nello stesso D.P.R. 158/1999;

- La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, indipendentemente dalla superficie occupata, sulla base di specifici coefficienti nell'ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/1999 (denominati Kb);

- sia la quota fissa che la quota variabile delle utenze non domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati da ciascuna delle categorie determinate dal D.P.R. 158/1999 in relazione alla tipologia di attività svolta dal soggetto passivo del tributo, le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Kc, per la parte fissa, e Kd, per la parte variabile) nell'ambito degli intervalli presenti nello stesso D.P.R. 158/1999;

- per l'anno 2020, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, fino a diversa disciplina da parte di ARERA, ai sensi dell'art. 57.bis del D.L. 124/2019, l'Ente si è avvalso della facoltà di superare il limite massimo per i coefficienti Kc e Kd entro la misura massima del 50% del loro ammontare;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nel "Allegato B" ed "Allegato C" che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2021, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2020, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

RICORDATO CHE la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100% per cento come stabilito dall'art. 25 del vigente regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti;

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021

- prima rata: 15 ottobre 2021
- seconda rata: 15 gennaio 2022
- possibilità di versamento in unica soluzione: 15 ottobre 2021

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, ed in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art.30 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 limitatamente all'anno 2021 in deroga alle disposizioni di legge vigneti, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 giugno 2021;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- ai sensi dell'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1 gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e sono state modificate, dal 1 giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

VISTO lo Statuto comunale, il vigente Regolamento di contabilità e il vigente Regolamento comunale per la disciplina TARI;  
VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali D.lgs. n. 267/2000 e il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;  
VISTI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000 inseriti nel presente atto;

CON VOTI unanimi e favorevoli palesemente espressi (Milan Anna Maria e Savoldelli Christian in forma palese e per appello nominale);

### **DELIBERA**

1. di approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario TARI 2021 “Allegato A” alla presente deliberazione;

2. di determinare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2021 come da “Allegato B” (utenze domestiche) ed “Allegato C” (utenze non domestiche) alla presente deliberazione;

3. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

4. di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate, è pari al 5%;

5. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2021:

prima rata: 15 ottobre 2021;

seconda rata: 15 gennaio 2022;

possibilità di versamento in unica soluzione: 15 ottobre 2021

di confermare che la raccolta indifferenziata è effettuata con sacco trasparente e la plastica con sacco giallo;

6. di trasmettere entro 30 giorni dall’approvazione il Piano finanziario corredato dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità ad ARERA ai fini dell’approvazione, dando atto che ai sensi dell’art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “...*Nelle more dell’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ....*”;

7. che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020.

8. di dare atto, ai sensi Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata e integrata dalla Legge n. 15/2005, e al D. Lgs n. 104/2010 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199\1971;

9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000, con separata ed unanime votazione palesemente espressa da n. 8 consiglieri presenti e votanti (Milan Anna Maria e Savoldelli Christian in forma palese e per appello nominale).

---

Approvato e sottoscritto:

**Il Presidente**  
SFORZA SERGIO

**Il Vice Segretario**  
Alletto Salvatore

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*